

Coordinamento e controllo del rischio clinico e contenimento della spesa per risarcimenti RCT: messa a punto di azioni e indicazioni organizzative.

Integrazioni e modifiche alle indicazioni organizzative DGR 1234/2011

- 1) Il parere del Comitato Regionale per la Valutazione dei Sinistri (CRVS) è obbligatorio per tutti i sinistri per i quali l'Azienda sanitaria prevede un risarcimento di entità uguale o superiore a 500 mila euro e discrezionale da parte dell'azienda sanitaria per quelli superiori a 100 mila euro. La fonte informativa per l'individuazione dei casi è il Sistema informativo Regionale Gestione Sinistri (SRGS).
Il parere espresso dal CRVS è un parere consultivo non vincolante, non deve comportare tempi aggiuntivi rispetto a quelli previsti e deve avvenire nella fase istruttoria del risarcimento.
In caso di divergenze di valutazione dovranno essere effettuate le opportune verifiche e approfondimenti per ottenere un risultato condiviso.
- 2) A integrazione della composizione del CRVS (DGR 1234/2011) si stabilisce di prevedere la presenza del Dirigente del Settore Finanza, Contabilità e Controllo (o suo delegato) della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, in tutti i casi in cui all'ordine del giorno del CRVS sia prevista la trattazione di problematiche finanziarie legate ai risarcimenti.
- 3) Al fine di consentire una più compiuta acquisizione degli elementi conoscitivi dell'evento avverso, mediante l'applicativo regionale Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico, tutti gli eventi avversi con richiesta di risarcimento o per quei casi per i quali è prevedibile, sono disponibili al sistema di gestione del rischio clinico, in particolare al referente aziendale per la gestione del rischio clinico e al responsabile degli affari generali/legali.
- 4) Tutte le informazioni e le questioni sottoposte al CRVS, nonché gli atti e i documenti trasmessi ai membri del suddetto Comitato, non potranno né essere divulgate, né trattate, né altrimenti essere riprodotte o utilizzate al di fuori delle attività del CRVS.
- 5) Il SRGS rappresenta la banca dati di riferimento per il monitoraggio e l'analisi della sinistrosità, così come prevede la DGR 297/2008 all'Allegato A. I dati devono essere aggiornati costantemente dagli uffici affari legali e generali delle Aziende sanitarie e dai medici legali e referenti del rischio clinico ciascuno per le parti di propria competenza. I dati verranno estrapolati ogni tre mesi (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) a partire dall'entrata in funzione del nuovo programma gestionale (Sistema integrato di gestione del rischio clinico - SiGRC)

Dall'entrata in funzione del nuovo programma le Aziende sanitarie sono responsabili dell'affidabilità e della sicurezza dei dati inseriti.

- 6) Come stabilito dalla DGR 1203/2009 (Allegato 1, punto 5) per rendere uniformi le modalità di analisi e valutazione dei sinistri e le azioni di contenimento, è previsto che i membri dei CGS aziendali (dirigenti e funzionari amministrativi, medici legali, responsabili rischio clinico e direzioni sanitarie) siano destinatari di una specifica formazione in rapporto alle attività svolte di valutazione e gestione dei risarcimenti ma anche di controllo del rischio. A tal fine è fatto obbligo per coloro che d'ora in poi sono nominati componenti dei CGS aziendali di svolgere un corso a moduli di almeno 64 ore di formazione sulla gestione e valutazione delle richieste di risarcimento e controllo del rischio. Il programma e i contenuti formativi del corso, al fine di garantire un'omogeneità della formazione erogata, sono definiti dal CRVS in collaborazione con il Centro Regionale Gestione Rischio Clinico (CRGRC), in raccordo con le Direzioni aziendali.
- 7) Le Aziende sanitarie, con il supporto e sulla base dei programmi messi a punto dal CRVS e dal CRGRC (DGR 1203/2009 – Allegato 1, punto 5), sono tenute a garantire il costante aggiornamento formativo dei componenti dei CGS aziendali (dirigenti amministrativi, medici legali e responsabili rischio clinico) e dei loro collaboratori.
- 8) Le Aziende sanitarie si impegnano a favorire la condivisione, nell'ambito delle aree vaste, delle professionalità presenti nei CGS aziendali, nell'ottica di un supporto reciproco tra aziende e miglioramento delle prestazioni mediante l'apporto delle figure più esperte, con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore rapida e giusta quantificazione dei risarcimenti e la loro erogazione al cittadino.
La funzione di *second opinion* del CGS di area vasta prevista dalla DGR 1203/2009 rimane invariata in quanto detto Comitato Gestione Sinistri di Area Vasta (CGSAV) si compone, incluso il suo coordinatore, di professionisti provenienti dalle singole aziende nominati dal Comitato dei Direttori generali di area vasta.
- 9) Le Aziende sanitarie s'impegnano a prevenire il ricorso al processo ordinario civile favorendo, con un'adeguata informazione e comunicazione al cittadino, la negoziazione volontaria.
Al fine di una valutazione dell'efficacia dell'introduzione dell'istituto della consulenza tecnica preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.) è opportuno realizzare una sperimentazione in aziende sanitarie pilota: gli obiettivi, i destinatari e le modalità della sperimentazione saranno stabiliti con successivo atto.
- 10) Il CRGRC è incaricato ad avviare un percorso per la definizione di procedure e regole di risarcimento per gli eventi definiti *never event* per i quali le responsabilità appaiono evidenti, anche mediante la predisposizione di un successivo decreto che definisca la lista di tali eventi, garantendone una comunicazione trasparente secondo le modalità previste dalla pratica per la sicurezza sulla comunicazione difficile ed un risarcimento equo in tempi brevi.

- 11) Il CRGS adotta al suo interno un regolamento contenente indicazioni riguardanti sia il funzionamento del Comitato che le modalità di relazione con e per le aziende. Tali indicazioni devono essere approvati dai Comitati di Area Vasta.

Coordinamenti di area vasta per la gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente

Si rende opportuna la costituzione da parte del CRGRC a livello di Area Vasta di un Coordinamento per la gestione del rischio clinico con l'obiettivo di avvicinare sempre di più la propria attività a quella delle Aziende sanitarie, supportando lo sviluppo di iniziative sinergiche per area vasta concernenti la gestione del rischio clinico.

Il CRGRC organizza incontri periodici e definisce specifici programmi di collaborazione e ricerca applicata con particolare attenzione alle aree di maggior rischio (area ortopedica, area chirurgica, area ostetrico-ginecologica, area dell'emergenza-urgenza).

Tali coordinamenti dovranno avere rapporti costanti di collaborazione e di scambio d'informazione con i comitati di gestione dei sinistri di area vasta e gli altri Enti interessati.

Per la realizzazione delle attività sopra indicata il CRGRC si avvarrà della collaborazione del Consiglio Sanitario Regionale con il quale promuove specifiche iniziative di supporto tecnico-professionale per la prevenzione degli eventi avversi.

Costituzione di una repository regionale delle procedure e dei moduli di consenso informato

Il CRGRC s'impegna a mettere a punto una repository regionale della documentazione relativa al consenso informato. La raccolta di tale documentazione è mirata a rendere disponibili e condividere le informative e i consensi informati relativi a tutte le procedure cliniche. In tal modo s'intende permettere agli operatori sanitari di disporre di una ampia documentazione di supporto alla preparazione e aggiornamento dei consensi informati. Si auspica che suddetta iniziativa consenta un miglioramento della documentazione in termini di semplificazione e uniformità.

Gruppo itinerante per la promozione della sicurezza del paziente

La funzione dei Gruppi itineranti per la promozione della sicurezza del paziente (ex DGR 704/2007 e DD n. 2303 del 27/05/2008) è estesa anche all'analisi delle attività di gestione dei sinistri. Ne consegue che la composizione del Gruppo è integrata così da includere competenze presenti all'interno del CRVS e con uno/due membri dei CGS aziendali individuati di volta in volta dal CRVS.

L'obiettivo che l'amministrazione intende perseguire con l'analisi delle attività di gestione dei sinistri da parte del Gruppo itinerante, e quindi tramite un confronto sull'attività operativa delle diverse Aziende sanitarie, sono il miglioramento e l'uniformità di funzionamento dei CGS aziendali secondo gli indirizzi del CRVS.